



Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

A.C. 45-933-952-1959-B

Dossier n° 211 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
29 giugno 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	45-933-952-1959-B
Titolo:	Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	24
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	consultiva
Stato dell'iter:	In corso di esame in sede referente

Contenuto

Il provvedimento C. 45-B, **già approvato dalla Camera** e successivamente modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni volte a definire una normativa di carattere generale applicabile alle missioni internazionali che sono svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.

Nel nostro ordinamento giuridico **non esiste una normativa di carattere generale** riguardante le missioni internazionali con la conseguenza che tale disciplina, con particolare riferimento ai **profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale** impegnato in tali missioni e i molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse, sono di volta in volta regolati nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse e pertanto hanno un'efficacia limitata nel tempo e necessitano di essere continuamente reiterate, con conseguenti rischi di difetti di coordinamento normativo e di incertezza circa le disposizioni applicabili nei diversi teatri operativi. Ulteriore incertezza normativa riguarda, poi, **le procedure interne** in forza delle quali è possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltre confine.

Di seguito, si dà conto delle sole modifiche approvate dal Senato e dalla Commissione difesa della Camera nel corso della seconda lettura del provvedimento, rinviando, per quanto concerne l'analisi integrale del provvedimento, al [Dossier n° 111/2](#).

Le principali modifiche apportate dal **Senato** sono così sintetizzabili:

- in relazione al procedimento di autorizzazione da parte del Parlamento delle delibere del Consiglio dei ministri concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali il Senato, al comma 2 dell'articolo 2, ha inteso precisare che le Camere le autorizzano "**per ciascun anno**". Il medesimo comma 2 dell'articolo 2 è stato, altresì, novellato dal Senato al fine di integrare il contenuto delle delibere del Consiglio dei ministri concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali con l'indicazione della **disciplina penale** applicabile al personale che vi partecipa;
- in relazione al **Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali** di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, si prevede che il Governo - qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari espressi sugli schemi di decreti concernenti la destinazione di tali risorse (comma 3 dell'articolo 2) e la ripartizione delle medesime tra le missioni in corso (comma 2, dell'articolo 4) - trasmetta nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari dovranno essere espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti potranno essere comunque adottati;

- la previsione del **Ministro dell'interno**, oltre ai Ministri degli affari esteri e della difesa, già contemplati nel testo licenziato dalla Camera, tra i ministri competenti alla predisposizione della relazione analitica sulle missioni che annualmente il Governo deve presentare alle Camere per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari (art. 3, comma 1);
- in relazione al diritto di difesa del personale militare impiegato in missioni internazionali è stato esteso l'ambito di applicazione della disposizione (articolo 13) anche al personale delle forze di polizia impiegato nelle richiamate operazioni;
 - conformemente a quanto previsto in precedenti decreti legge di proroga delle missioni internazionali, è stata prevista una specifica disposizione (articolo 16) concernente **le utenze telefoniche di servizio** al personale delle Forze armate e di polizia che partecipano alle missioni internazionali;
 - è stata estesa la disciplina penale riguardante le **cause di non punibilità** (articolo 19), originariamente limitata al solo personale militare, a tutto il personale che partecipa alle missioni, compreso, quindi, il personale inviato in supporto alle medesime missioni;
 - è stata estesa anche al **Dipartimento della pubblica sicurezza** del Ministero dell'interno la possibilità (art. 21) di disporre l'attivazione della **procedure di urgenza per l'acquisizione di beni e di servizi** per soddisfare esigenze urgenze connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali. E' stata inoltre estesa ai **Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze** la possibilità di ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, nel limite di 50 milioni di euro annui, per esigenze connesse alle missioni internazionali;
 - limitatamente al prosieguo della legislatura in corso, è stata prevista l'integrazione della composizione del **Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica** (articolo 20) di due ulteriori componenti (un deputato e un senatore). In particolare, si è previsto che entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione (*tale termine è stato successivamente modificato dalle Commissioni III e IV della Camera cfr. infra*), i Presidenti delle Camere procedono a tale integrazione sulla base del criterio della rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni di cui al richiamato articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, individuando i due componenti aggiuntivi tra il Gruppo di maggioranza e il Gruppo di opposizione con la più alta incidenza percentuale nei due rami del Parlamento distintamente considerati.

Per quanto concerne, invece, le **modifiche apportate dalle Commissioni esteri e difesa** della Camera nel corso dell'esame in seconda lettura del provvedimento, si è previsto, in primo luogo, una modifica al comma 3 dell'articolo 1, volta a richiamare espressamente le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU concernenti il ruolo delle donne nella costruzione della pace e della sicurezza internazionale.



In secondo luogo, è stato modificato l'articolo 26, concernente l'entrata in vigore del provvedimento, al fine di prevedere che le disposizioni riguardanti l'integrazione della composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 20 entrino in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Collegamento con lavori legislativi in corso

E' in corso di conversione alla Camera il decreto legge n. 67 del 2016, già approvato con modificazioni dal Senato e volto ad assicurare, per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, la **proroga della partecipazione** del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di **cooperazione allo sviluppo** e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Il decreto disciplina, altresì, i **profili normativi connessi** alle missioni e prevede per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale) una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame interviene in materie, quali la **politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le Forze armate**, l'**ordinamento penale**, che risultano attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l) della Costituzione.

cost211	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Difesa	st_difesa@camera.it - 066760-4172	 CD_difesa